



IL TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Il Giudice penale monocratico,

visto il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 che prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 15.04.2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;

rilevato che per il giorno 26 marzo 2020 è fissata udienza dinanzi a questo giudice e che sussistono giustificati motivi per disporre il rinvio al fine di contenere e limitare al massimo le occasioni di esposizione, per tutte le parti, al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

rilevato che i procedimenti penali fissati per l'udienza del 26.03.2020 non rientrano in quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) del citato D.L. 8 marzo 2020, n. 11, o che comunque, pur rientrandovi, non vi è espressa richiesta di procedere da parte dell'imputato o del suo difensore;

rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 2 e 4 D.L. n. 18/2020, per lo stesso periodo è sospeso per tutti i procedimenti - quindi anche quelli di cui all'udienza indicata -, il corso della prescrizione;

P.Q.M.

visto l'art. 83 comma 1 D.L. n. 18/2020 dispone il rinvio:

di tutti i procedimenti penali fissati per l'udienza del 26 marzo 2020, all'udienza del 17.09.2020 per i medesimi incumbenti e con gli orari già fissati.

Visto l'art. 83, comma 13, 14 e 15 D. L. n. 18/2020 dispone che il presente provvedimento venga notificato:

- **al Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, mediante posta elettronica certificata o col mezzo ritenuto più idoneo;
- **ai difensori di fiducia dell'imputato**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, a mezzo posta elettronica certificata;
- **ai difensori di ufficio** (in proprio ed anche per gli imputati dichiarati assenti e/o già presenti) che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, mediante posta elettronica certificata;

- **agli imputati** per i quali non sussistono le condizioni previste nei punti precedenti nei modi e con le forme di cui agli artt. 157 e ss c.p.p.;
- **ai difensori delle parti civili**, se costituite, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, a mezzo posta elettronica certificata;
- **alle persone offese** – che non sono domiciliati per legge presso il difensore – con le forme ordinarie.


Dispone sin da ora la revoca delle traduzioni di eventuali imputati detenuti per l'udienza del 26.03.2020 ed autorizzando la traduzione per l'udienza del 17.09.2020 mandando alla cancelleria per l'adempimento.

Sospende, ex D. L. n. 18/2020, il corso del termine di prescrizione.

Dispone l'inserzione del presente provvedimento nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Perugia Perugia, 20.03.2020.

IL GIUDICE

dr.ssa Antonietta Martino





IL TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Il Giudice penale monocratico,

visto il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 che prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 15.04.2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;

rilevato che per il giorno 27 marzo 2020 è fissata udienza dinanzi a questo giudice e che sussistono giustificati motivi per disporre il rinvio al fine di contenere e limitare al massimo le occasioni di esposizione, per tutte le parti, al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

rilevato che i procedimenti penali fissati per l'udienza del 27.03.2020 non rientrano in quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) del citato D.L. 8 marzo 2020, n. 11, o che comunque, pur rientrandovi, non vi è espressa richiesta di procedere da parte dell'imputato o del suo difensore;

rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 2 e 4 D.L. n. 18/2020, per lo stesso periodo è sospeso per tutti i procedimenti - quindi anche quelli di cui all'udienza indicata -, il corso della prescrizione;

P.Q.M.

visto l'art. 83 comma 1 D.L. n. 18/2020 dispone il rinvio:

di tutti i procedimenti penali fissati per l'udienza del 27 marzo 2020, all'udienza del 18.09.2020 per i medesimi incumbenti e con gli orari già fissati.

Visto l'art. 83, comma 13, 14 e 15 D. L. n. 18/2020 dispone che il presente provvedimento venga notificato:

- **al Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, mediante posta elettronica certificata o col mezzo ritenuto più idoneo;
- **ai difensori di fiducia dell'imputato**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, a mezzo posta elettronica certificata;
- **ai difensori di ufficio** (in proprio ed anche per gli imputati dichiarati assenti e/o già presenti) che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, mediante posta elettronica certificata;

- **agli imputati** per i quali non sussistono le condizioni previste nei punti precedenti nei modi e con le forme di cui agli artt. 157 e ss c.p.p.;
- **ai difensori delle parti civili**, se costituite, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti, a mezzo posta elettronica certificata;
- **alle persone offese** – che non sono domiciliati per legge presso il difensore – con le forme ordinarie.

Dispone sin da ora la revoca delle traduzioni di eventuali imputati detenuti per l'udienza del 27.03.2020 ed autorizzando la traduzione per l'udienza del 18.09.2020 mandando alla cancelleria per l'adempimento.

Sospende, ex D. L. n. 18/2020, il corso del termine di prescrizione.

Dispone l'inserzione del presente provvedimento nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Perugia, 20.03.2020.

IL GIUDICE

dr.ssa Antonietta Martino

